

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Liquidazione e pagamento contributi INAIL somme aggiuntive relative all'autoliquidazione del premio 2022/2023

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35 "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30" (BURM 23 dicembre 2021, n. 107)" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BURM 27 maggio 2004, n. 54) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 877 del 11 luglio 2022 "Art. 4 della Legge Regionale n. 35/2021. Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche - ATIM" che incarica il dott. Marco Bruschini alla direzione dell'ATIM

DECRETA

1. Di liquidare a favore dell'INAIL, con sede in Piazzale Pastore 6, 00144 ROMA, P.IVA 00968951004, l'importo complessivo di € 70,07, in riferimento al premio assicurativo ATIM, dovuto a titolo di somme aggiuntive di sanzione per pagamenti effettuati oltre il limite originario di scadenza per gli anni 2022 e 2023, a carico del bilancio 2024/2026, annualità 2024, conto *oneri relativi al personale*;
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e con le modalità dagli stessi stabilite.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(*Marco Bruschini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- DPR 30/06/1965 n° 1124 art. 1
- DL 536/1987 convertito in legge n° 42/1988, art. 10
- Delibere Inail n°92 del 26/07/1989 e 22 del 30/06/1990 (contenute in Circolare Inail n°12/91)
- DPR N°602/1973 art. 48 bis, comma 1
- D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, art.1 comma 2
- D.Lgs.118/2011 allegato 4/2 punto 3

L'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30/06/1965 stabilisce che è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell'ATIM che svolgano le attività protette nelle condizioni previste dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Nei confronti di tutti i soggetti precitati è previsto l'obbligo del pagamento dei contributi INAIL. Con nota n. INAIL_41111390 del 07/11/2023 (prot. 1716|27/12/2023|ATIM) è pervenuta richiesta di regolarizzazione della posizione ai ATIM relativamente al premio anno saldo 2022 e acconto 2023, relativamente alla quota INAIL a carico del personale dell'ATIM. Il premio indicato è stato liquidato con D.D. n. 269 del 27/12/2023, pagamento F24 del 31/01/2024.

Con nota INAIL prot. 171|12/02/2024|ATIM è pervenuta richiesta di pagamento di somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione e/o interessi per pagamenti effettuati oltre il limite originario (16/02/2023) relativamente al premio anno saldo 2022 e acconto 2023, relativamente alla quota INAIL a carico del personale dell'ATIM. L'onere complessivo da liquidare in sede regolarizzazione della posizione INAIL 2022/2023 risulta essere pari a complessivi € 70,07.

Il pagamento di cui sopra è escluso dalla verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, ai sensi della DGR n. 605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Il responsabile del procedimento
(*Marco Bruschini*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Attestazione contabile

